Statuto

Fondazione
Carispezia

Statuto

Indice

Titolo I – Principi generali

p.1 Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
p.1 Articolo 2 – Natura e disciplina
p.1 Articolo 3 – Scopi e ambito territoriale
p.2 Articolo 4 – Attività istituzionali
p.2 Articolo 5 – Programmazione e modalità di svolgimento delle attività istituzionali
p.3 Articolo 6 – Trasparenza delle attività
p.3 Articolo 7 – Patrimonio
p.4 Articolo 8 – Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

Titolo II – Organizzazione

Capo I – Organi
p.5 Articolo 9 – Organi della Fondazione

Capo II – Consiglio di Indirizzo
p.6 Articolo 10 – Composizione
p.7 Articolo 11 – Procedure di nomina
p.7 Articolo 12 – Durata in carica e sostituzione dei Consiglieri
p.7 Articolo 13 – Decadenza e sospensione della carica
p.8 Articolo 14 – Competenze
p.9 Articolo 15 – Funzionamento e deliberazioni

Capo III – Presidente della Fondazione
p.10 Articolo 16 – Nomina e durata in carica
p.10 Articolo 17 – Funzioni
p.11 Articolo 18 – Vice Presidente

Capo IV – Consiglio di Amministrazione
p.11 Articolo 19 – Composizione e nomina
p.11 Articolo 20 – Durata in carica e cessazione anticipata
p.11 Articolo 21 – Revoca e decadenza
p.12 Articolo 22 – Competenze
p.12 Articolo 23 – Funzionamento e deliberazioni

Capo V – Collegio Sindacale
p.13 Articolo 24 – Composizione
p.13 Articolo 25 – Durata in carica e cessazione anticipata
p.14 Articolo 26 – Ineleggibilità e incompatibilità
p.14 Articolo 27 – Decadenza
p.14 Articolo 28 – Competenze
p.15 Articolo 29 – Funzionamento

Capo VI – Direttore Generale
p.15 Articolo 30 – Direttore Generale

Capo VII – Disposizioni comuni
p.16 Articolo 31 – Ineleggibilità
p.18 Articolo 32 – Incompatibilità
p.18 Articolo 33 – Verifica dei requisiti di appartenenza
p.18 Articolo 34 – Conflitti d'interesse
p.19 Articolo 35 – Proroga degli organi
p.19 Articolo 36 – Computo dei mandati
p.19 Articolo 37 – Compensi
p.20 Articolo 38 – Designazioni nella società bancaria conferitaria
p.20 Articolo 39 – Rapporti collaborazione
p.20 Articolo 40 – Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

Titolo III – Bilanci e controlli

p.22 Articolo 41 – Bilanci
p.22 Articolo 42 – Società di revisione
p.23 Articolo 43 – Relazione annuale sull'attività della Fondazione

Titolo IV – Disposizioni finali

p.23 Articolo 44 – Devoluzione dei beni
p.23 Articolo 45 – Entrata in vigore
p.24 Articolo 46 – Norme transitorie

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

La Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, denominata anche Fondazione Carispezia e di seguito denominata Fondazione, rappresenta la continuazione ideale della Cassa di Risparmio della Spezia, istituita con Sovrano Rescritto del 28 giugno 1842, a sua volta originata dalla iniziativa dell'Ospizio di S. Andrea, dalla quale è stata scorporata l'azienda bancaria in attuazione del progetto di ristrutturazione approvato con D.M. 5.8.92 n. 436107. La Fondazione ha sede legale in La Spezia e durata illimitata.

Articolo 2

Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d'intesa, sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, nonché dalla L. n. 461 del 23 dicembre 1998, dal D. Lgs. n. 153/99 e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai componenti dei propri organi e ai propri dipendenti.

Articolo 3

Scopi e ambito territoriale

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico esclusivamente nell'ambito dei settori ammessi dall'articolo 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. n. 153/99 e successive modificazioni e integrazioni, e opera in via prevalente nei settori rilevanti, di cui alla successiva lettera d), del medesimo articolo 1, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale, in conformità con quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
2. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio e per le Comunità della provincia della Spezia e della Lunigiana. La Fondazione può partecipare ad iniziative sovra territoriali, anche in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria italiane e straniere, sia attraverso il coordinamento dell'ACRI che degli organismi associativi regionali, al fine di conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione.

Articolo 4

Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative promosse da terzi con particolare riguardo alle organizzazioni del terzo settore.
2. La Fondazione promuove e\o realizza inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con organizzazioni del terzo settore e\o istituzioni ed enti pubblici e\o altre fondazioni di origine bancaria e\o di natura privata.
3. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori individuati ai sensi dell'art. 3, può esercitare, direttamente o indirettamente attraverso società o enti controllati, con contabilità separate, imprese strumentali, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 3, 6 e 9, comma 3, del D. Lgs. n. 153/99. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'articolo 7, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 153/99. La Fondazione può inoltre realizzare iniziative nell'ambito di operazioni di housing sociale e di edilizia scolastica, ivi compresa la realizzazione di strutture residenziali universitarie.
4. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e soggetti che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese di cui al precedente terzo comma.
5. La Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità di gestione e non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali di cui al terzo comma, delle imprese sociali, delle cooperative sociali, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

Articolo 5

Programmazione e modalità di svolgimento delle attività istituzionali

1. Gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità d'intervento e i criteri generali per le erogazioni della Fondazione sono definiti dal Consiglio di Indirizzo in un documento programmatico pluriennale, aggiornato annualmente.
2. Al fine di raccogliere elementi utili per la programmazione pluriennale ed i suoi aggiornamenti annuali, la Fondazione si dota di adeguati strumenti e modalità di consultazione con le organizzazioni del terzo settore, le istituzioni e gli enti pubblici territoriali e\o ogni altro soggetto individuato dal Consiglio di Indirizzo, che perseguono le finalità di cui all'articolo 3.
3. Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
4. L'attività erogativa è disciplinata, in conformità anche ai principi di cui al precedente comma, da un apposito regolamento, che individua in particolare le procedure volte ad assicurare la valutazione comparativa delle richieste.
5. Sulla base del documento programmatico pluriennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il Consiglio di Amministrazione specifica e rende pubblici i criteri secondo i quali saranno disposte le erogazioni e le altre forme di intervento della Fondazione nonché le procedure per la loro richiesta.

Articolo 6

Trasparenza delle attività

1. L'attività istituzionale è ispirata da criteri di trasparenza e imparzialità e garantisce l'accesso all'informazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, così come stabilito dal Regolamento di Erogazione di cui al precedente articolo 5.
2. La Fondazione (i) rende pubbliche le informazioni inerenti la propria attività in conformità con quanto stabilito dall'articolo 11, commi 1 e 2, del Protocollo d'Intesa; (ii) indica le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno e le condizioni di accesso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, commi 3 e 4 del Protocollo di Intesa; (iii) motiva ciascuna erogazione o intervento, con riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'art. 5, comma 5, in linea con l'articolo 11, comma 5, del Protocollo di Intesa.
3. Coloro che hanno presentato richiesta di erogazione o di altro intervento da parte della Fondazione hanno diritto a conoscere i motivi per i quali le loro richieste sono state respinte, così come previsto dal Regolamento di Erogazione.

Articolo 7

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima e viene gestito in conformità con quanto previsto dal Regolamento per la Gestione del Patrimonio che disciplina, inter alia, le finalità, i principi e le procedure della gestione del patrimonio, le attribuzioni di responsabilità nel processo di investimento e la composizione degli investimenti. Tale regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo, è definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli articoli 1 e 2 dell'Addendum.
2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:
   a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
   b) riserve e accantonamenti facoltativi deliberati dal Consiglio di Indirizzo per conservare l'integrità del patrimonio, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
   c) eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore.
3. Le plusvalenze o minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere direttamente imputate al patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 153/99.
4. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Esso è impiegato con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento per la Gestione del Patrimonio. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.
5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
   a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo com-

plesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

6. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3-bis del D. Lgs. n. 153/99. In ogni caso, tali investimenti non possono superare la quota definita nel Regolamento per la Gestione del Patrimonio e comunque non possono eccedere il 10% del patrimonio. Inoltre, la Fondazione può investire una quota non superiore al 15% del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Detti investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.
7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
8. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata a intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. n. 58/98.
9. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
10. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione ed adotta le conseguenti misure correttive.
11. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D. Lgs. n. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D. Lgs. n. 153/99.

Articolo 8

Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. La Fondazione svolge le proprie attività, in conformità con quanto previsto dal Regolamento per la Gestione del Patrimonio, con:
   a) i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli

oneri fiscali, gli accantonamenti obbligatori e facoltativi e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
b) gli eventuali avanzi di gestione;
c) gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
d) i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'art. 4, comma 3;
e) ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

2. In particolare, la Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 153/99. Essa devolve una parte di reddito non inferiore alla metà e comunque alla quota stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3 lettera b), del D. Lgs. n. 153/99, alla propria attività nei settori rilevanti di cui al precedente articolo 3.
3. Il Consiglio di Indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.
4. La Fondazione assicura in particolare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 117/2017.

Titolo II

Organizzazione

Capo I

Organi

Articolo 9

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
   - il Consiglio di Indirizzo;
   - il Presidente della Fondazione;
   - il Consiglio di Amministrazione;
   - il Collegio Sindacale.
2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione, anche sulla base delle previsioni di cui ai successivi articoli 31 e 32.
3. Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione di principi di onorabilità e professionalità. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione sono disciplinate in un apposito regolamento, denominato Regolamento per le Nomine, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, al fine di assicurarne una composizione che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in Statuto.
4. Nella composizione dei propri organi, la Fondazione assicura l'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

Capo II

Consiglio di Indirizzo

Articolo 10

Composizione

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto da quattordici membri nominati dal Consiglio di Indirizzo uscente che li sceglie:
   a) uno all'interno di una rosa di diversi nominativi proposti, uno ciascuno, dai sindaci dei seguenti Comuni: Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Framura, Levanto, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago;
   b) due all'interno di due terne di diversi nominativi proposte dal Sindaco della Spezia, una delle quali sentiti i Sindaci dei Comuni di Lerici e Porto Venere;
   c) uno all'interno di una terna di nominativi proposta dal Sindaco di Sarzana, sentiti i Sindaci dei Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Luni e Santo Stefano di Magra;
   d) uno all'interno di tre terne di nominativi proposte, una ciascuno, dai Sindaci di Aulla, Pontremoli, Fivizzano;
   e) uno all'interno di una terna di nominativi proposta dal Vescovo della Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato;
   f) tre all'interno di rose di diversi nominativi di esperti del settore economico proposte dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali della Provincia della Spezia, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento per le Nomine;
   g) tre esperti di cui almeno uno attivo nel settore del volontariato e/o socio assistenziale e almeno uno attivo nel settore della cultura e/o della formazione, scelti sulla base delle candidature avanzate, mediante presentazione di terne di nominativi, in esito alla pubblicazione di apposito bando, dalle organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori ammessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. n. 153/99, che singolarmente o congiuntamente rispondano ai requisiti dimensionali e di rappresentatività stabiliti dal Regolamento per le Nomine. Ciascuna organizzazione può presentare una sola terna di nominativi;
   h) due tra personalità che per professionalità, esperienza e competenza possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. I Consiglieri non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati o candidati, né agiscono sotto il vincolo di mandato.
3. I Consiglieri nominati ai sensi del comma I lettere a), b), c), d), e), f), devono essere scelti tra i cittadini italiani residenti da più di tre anni nel territorio di attività della Fondazione.
4. I membri del Consiglio di Indirizzo sono selezionati fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di adeguata rappresentazione del genere nonché di trasparenza, applicando un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
5. La Fondazione periodicamente verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della stessa. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente

disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'organo d'Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 11

Procedure di nomina

1. Le modalità di svolgimento delle procedure per la nomina dei Consiglieri, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate nel Regolamento per le Nomine di cui all'art. 9, comma 3.
2. Il Presidente della Fondazione, nel mese di gennaio precedente la scadenza del Consiglio di Indirizzo oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione della carica di singoli Consiglieri, provvede ad attivare le relative procedure di nomina ai sensi del Regolamento per le Nomine.
3. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, i sostituti devono essere scelti attraverso le medesime modalità e procedure mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica. I sostituti devono essere nominati entro quattro mesi dalla cessazione della carica dei Consiglieri sostituiti.
4. Qualora, entro i termini stabiliti dallo Statuto ovvero dal Regolamento per le Nomine, non siano pervenute in numero sufficiente proposte di nomina o candidature di persone in possesso dei requisiti per la nomina, provvede alle nomine, nel rispetto dei medesimi criteri di scelta, il Prefetto della Spezia. Qualora entro quindici giorni dalla relativa istanza, il Prefetto della Spezia non abbia provveduto alle nomine, il Consiglio di Indirizzo provvede alle nomine, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h), fino alla concorrenza di una quota non superiore al 15% del numero dei componenti del Consiglio stesso, arrotondato all'unità superiore. Alle eventuali ulteriori nomine provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità di Vigilanza.

Articolo 12

Durata in carica e sostituzione dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica sei esercizi, compreso quello di insediamento, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 13

Decadenza e sospensione della carica

1. Il Consiglio di Indirizzo, con delibera da assumersi entro trenta giorni dal relativo accertamento, dichiara decaduti i Consiglieri che:
   a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 31 del presente Statuto;
   b) incorrano in cause di incompatibilità di cui all'art. 32 del presente Statuto che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;
   c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;

d) abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.

2. Il Consiglio di Indirizzo, con delibera da assumersi entro trenta giorni dal relativo accertamento, dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri:
   a) qualora sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
   b) qualora sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale;
   c) in caso di originaria o sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità, compatibilità o eleggibilità, dal giorno in cui tale mancanza si verifica fino all'adozione del relativo provvedimento di decadenza da parte del Consiglio di Indirizzo.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 14

Competenze

Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
   a) approvare lo Statuto e relative modifiche;
   b) approvare i regolamenti previsti dallo Statuto e le relative modifiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lettera j);
   c) approvare il documento programmatico previsionale pluriennale di cui all'art. 5 e, entro il mese di ottobre di ogni anno, i suoi aggiornamenti annuali, garantendone l'attuazione attraverso la verifica dell'attività erogativa disposta dal Consiglio di Amministrazione;
   d) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'esercizio da parte della Fondazione di attività di impresa nei settori rilevanti attraverso l'istituzione di imprese strumentali anche in forma societaria e/o l'assunzione, la dismissione ed ogni altra operazione di natura straordinaria concernente le partecipazioni in società operanti nei medesimi settori;
   e) approvare il bilancio preventivo annuale;
   f) approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
   g) definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
   h) nominare i componenti del Consiglio di Indirizzo, verificarne i requisiti e deliberare la loro decadenza o sospensione nei casi previsti dal presente Statuto;
   i) eleggere il Presidente della Fondazione e, su proposta di quest'ultimo, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo;
   j) eleggere, su proposta del Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui l'eventuale Vice Presidente, con un'unica votazione sull'intera lista dei candidati;
   k) revocare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21; deliberare la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Consiglio nei termini di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
   l) autorizzare la stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità (non derivante da dolo o colpa grave) dei componenti del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
   m) definire gli indirizzi e le direttive generali per l'esercizio dei diritti sociali derivanti dalla partecipazione in società non esercenti imprese strumentali;
   n) nominare i componenti del Collegio Sindacale, deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta

giorni dal verificarsi delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;

o) affidare l'incarico di revisione contabile ad apposita società;

p) istituire, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, eventuali Commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione e deliberare le eventuali norme di funzionamento delle medesime;

q) deliberare, in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, i compensi dei propri componenti, ivi compresi quelli del Presidente, nonché i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, nonché dei componenti delle Commissioni eventualmente istituite;

r) approvare, su proposta del Presidente, la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione di cui all'art. 40, e disporne la pubblicazione e l'adeguata diffusione;

s) vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;

t) deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni.

Articolo 15

Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, si applica l'art. 17, comma 4.
2. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di regola, ogni due mesi e ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno sei Consiglieri o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare due giorni prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono avere luogo anche in videoconferenza, ovvero mediante altri strumenti di collegamento a distanza audio e/o video. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
6. Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è richiesto l'intervento della maggioranza degli aventi diritto al voto, non computandosi a tal fine i Consiglieri che siano stati sospesi ai sensi dell'articolo 13.
7. I verbali delle riunioni, redatti dal segretario verbalizzante, sono firmati dal medesimo e dal Presidente.
8. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto e comunque con la presenza di almeno la metà dei membri in carica. Fanno eccezione le deliberazioni di cui all'art. 14 lettere a), b), c), g), h), i), t), le quali sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto arrotondata all'unità superiore; tuttavia, se nelle prime due votazioni non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, è sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo Consigliere, a

scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese, salvo che la maggioranza degli aventi diritto al voto richieda lo scrutinio segreto.

Capo III

Presidente della Fondazione

Articolo 16

Nomina e durata in carica

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto.
2. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo o il Consigliere di Indirizzo più anziano procederà innanzitutto, così come indicato all'art. 11 commi 2 e 3, ad attivare le relative procedure di nomina del nuovo Consigliere. Successivamente, si procederà come indicato al precedente comma 1.
3. Il nuovo Presidente eletto, come indicato al precedente comma 2, resterà in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato al suo predecessore.

Articolo 17

Funzioni

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Presiede il Consiglio di Amministrazione. Presiede inoltre il Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sovraintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.
2. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22, comma 3, e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Direttore Generale, ove nominato, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili ai sensi dell'articolo 22, comma 3 e quelli relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio anche arbitrale, nominare arbitri anche amichevoli compositori e stipulare i relativi atti e clausole di compromesso, dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dai rispettivi Vice Presidenti, ove nominati. In caso di assenza o di impedimento dei Vice Presidenti le funzioni sono esercitate, rispettivamente, dal Consigliere più anziano del Consiglio di Indirizzo e dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere o il componente più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Articolo 18

Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i propri componenti entro trenta giorni dall'insediamento.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 19

Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri quattro o sei membri, tra cui l'eventuale Vice Presidente, eletti dal Consiglio di Indirizzo, entro trenta giorni dal proprio insediamento, tra persone aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 31 del presente Statuto, nonché nel rispetto del principio di adeguata rappresentazione del genere.

Articolo 20

Durata in carica e cessazione anticipata

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione sino a che rimane in carica come Presidente della Fondazione.
3. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione, il Presidente convoca entro quindici giorni il Consiglio di indirizzo al fine della elezione del componente mancante. Il Consigliere subentrante rimane in carica per la durata del mandato del Consigliere sostituito.

Articolo 21

Revoca e decadenza

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato nella sua totalità dal Consiglio di Indirizzo, con unica delibera assunta su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri aventi diritto al voto, nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio o quando ricorra una giusta causa.
2. In tal caso il Presidente cessa di diritto anche dalle funzioni di Presidente del Consiglio di Indirizzo.
3. In caso di revoca anticipata, il Consiglio di Indirizzo procede, entro trenta giorni, all'elezione del Presidente e alla nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso l'eventuale Vice Presidente. Sino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, resta in carica il precedente, con funzioni limitate all'ordinaria amministrazione.
4. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di decadenza e sospensione stabilite

dall'articolo 13 del presente Statuto. In ogni caso i Consiglieri decadono dalla carica:
- in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio di Indirizzo nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- ove un Consigliere dell'organo di Indirizzo sia eletto componente del Consiglio di Amministrazione e non si dimetta dalla carica di Consigliere dell'organo di Indirizzo.

Articolo 22

Competenze

1. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione.
2. Il Consiglio provvede in particolare a:
   a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri, dei requisiti di appartenenza all'organo;
   b) dichiarare decaduti o sospendere i propri membri, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause;
   c) definire i programmi operativi delle attività istituzionali, nell'ambito di quanto stabilito nel documento programmatico pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni del Consiglio di Indirizzo;
   d) predisporre e proporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;
   e) deliberare i progetti e le singole erogazioni, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, lettera c);
   f) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati;
   g) affidare eventuali incarichi di gestione del patrimonio a organismi specializzati;
   h) esercitare, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo, i diritti sociali spettanti alla Fondazione;
   i) effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti e organismi esterni, ivi incluse le imprese strumentali;
   j) istituire, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie, eventuali commissioni temporanee o permanenti, delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, e deliberare le eventuali norme di funzionamento ed i relativi compensi;
   k) nominare il Direttore Generale e determinare la misura del suo compenso;
   l) approvare il regolamento interno disciplinante l'organizzazione degli uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;
   m) deliberare in materia di organizzazione e di personale.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione e/o ad uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale le proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i), j), k), l) del comma precedente.

Articolo 23

Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 4.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, due volte al mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da

trattare, almeno tre membri o il Collegio Sindacale.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio Sindacale.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avere luogo anche in videoconferenza, ovvero mediante altri strumenti di collegamento a distanza audio e/o video. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza e comunque con il voto favorevole di almeno tre componenti.
7. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore Generale della Fondazione.
8. I verbali delle riunioni sono redatti dal Direttore Generale della Fondazione e sono firmati dal Presidente e dal Direttore stesso.
9. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.

Capo V

Collegio Sindacale

Articolo 24

Composizione

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo che li sceglie fra coloro che sono iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del principio di adeguata rappresentazione di genere.
2. Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.

Articolo 25

Durata in carica e cessazione anticipata

1. Il Collegio dura in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più votato fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età, fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
3. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato entro trenta giorni per provvedere all'integrazione del Collegio stesso.

Articolo 26

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati Sindaci:
   a) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;
   b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado incluso dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
   c) coloro che ricoprano la carica di componente dell'organo di indirizzo, amministrazione o controllo, ovvero che svolgano funzioni di direzione in altre fondazioni di origine bancaria;
   d) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado incluso dei componenti degli organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e degli altri enti costituiti dalla Fondazione o alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;
   e) i dipendenti della Fondazione e delle imprese e degli enti di cui alla precedente lettera c);
   f) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 31, salvo le ipotesi di cui al comma 1, lettera a).
2. Costituiscono cause di incompatibilità quelle previste dall'art. 32 del presente Statuto.

Articolo 27

Decadenza

1. Il Collegio Sindacale dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui all'articolo 26, comma 1, e nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 26, comma 2, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. Il Collegio Sindacale dichiara infine decaduto il proprio membro che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio e del Consiglio di Indirizzo o a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Sindaco dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 28

Competenze

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente per le funzioni di controllo delle società per azioni, con le attribuzioni e modalità stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.
3. I membri del Collegio Sindacale ispirano la propria condotta ai seguenti principi:
   a) indipendenza, intesa come l'adozione di un corretto comportamento professionale basato unicamente sugli elementi rilevanti per l'esercizio della funzione escludendo ogni fattore ad esso estraneo e l'assenza di ogni condizionamento associato a situazioni o circostanze in grado di comprometterne lo svolgimento dell'incarico in modo libero e obiettivo;
   b) autonomia, intesa come l'assenza di condizionamenti e subalternità atte a determinare remore o comportamenti privi della necessaria libertà di giudizio;
   c) professionalità, intesa come la presenza di requisiti corrispondenti alle funzioni assegnate, affinché possano essere esercitate in modo critico, preparato e adeguatamente autorevole.

Articolo 29

Funzionamento

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e possono assistere a quelle delle commissioni istituite dagli stessi organi.

Capo VI

Direttore Generale

Articolo 30

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo delle Fondazioni e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.
2. Al Direttore Generale si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità stabilite dagli articoli 31 e 32 del presente Statuto – con esclusione di quanto disposto all'articolo 31, comma 2, lettera a), limitatamente all'incarico di Direttore Generale – nonché le cause di sospensione e decadenza previste per i Consiglieri di Amministrazione. Il Direttore Generale non può svolgere la medesima attività presso altre Fondazioni di origine bancaria.
3. Il Direttore Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22, comma 3.
4. In particolare, il Direttore Generale:
   a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni da essi istituite;
   b) su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;
   c) dirige gli uffici e il personale della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il Direttore Generale è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere confermato.
6. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate dal dipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione, al quale si applicano le medesime disposizioni in tema di onorabilità e incompatibilità previste per il Direttore Generale.
7. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Capo VII

Disposizioni comuni

Articolo 31

Ineleggibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione coloro che:
   a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
   b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6/9/2011 n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
   c) siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva:
      - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
      - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
      - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
      - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
   d) abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene;
   e) non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie, attraverso un'adeguata e comprovata esperienza nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione all'Albo o nell'esercizio di attività di insegnamento universitario o di ricerca scientifica;
   f) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D. Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di Controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato. Tale limitazione riguarda anche la Direzione della Fondazione.
2. Non possono inoltre far parte degli organi della Fondazione:
   a) colui che ricopre l'incarico operativo di Direttore Generale, ovvero coloro che abbiano avuto incarichi operativi di Direttore Generale qualora non sia trascorso un periodo di almeno un anno dalla data di cessazione di tali incarichi;
   b) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
   c) coloro che, alla data della nomina, abbiano compiuto 85 anni di età;
   d) coloro che abbiano ricoperto una qualsiasi carica negli organi della Fondazione per due mandati consecutivi, qualora non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione della carica;
   e) coloro che non siano cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità, annoverabili tra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione e dotati di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro;

f) coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno morale a non candidarsi per qualsiasi incarico o candidatura di natura politica nell'anno successivo alla cessazione dalla carica;

g) coloro che, pur avendo sottoscritto la dichiarazione indicata al precedente punto f), non l'abbiano rispettata; tale ineleggibilità si estende per un periodo pari alla durata del mandato dell'organo cui partecipavano, così come previsto dall'attuale statuto, decorrente dalla data di cessazione dell'incarico al quale siano stati eletti o di cui abbiano accettato la nomina, ovvero decorrente dalla data di accettazione della candidatura in caso di mancata elezione o nomina;

h) coloro che svolgono le funzioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 153/99;

i) i componenti degli organi della Fondazione che abbiano svolto due mandati consecutivi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;

j) i componenti degli organi della Fondazione che abbiano svolto almeno tre mandati di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione dell'ultimo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari a due volte la durata dell'ultimo mandato pieno ricoperto. I componenti degli organi della Fondazione che abbiano svolto almeno tre mandati di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, di cui almeno uno da Presidente, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione dell'ultimo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari a tre volte la durata dell'ultimo mandato pieno ricoperto;

k) coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, ovvero esercitano funzioni di controllo nelle amministrazioni, enti ed organismi pubblici cui compete il potere di designazione dei componenti degli organi della Fondazione, nonché i dipendenti e/o i collaboratori coordinati e continuativi, esclusi gli incarichi professionali specifici, delle predette amministrazioni, enti ed organismi pubblici; tale ineleggibilità si estende per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione degli incarichi di cui alla presente lettera;

l) coloro che ricoprono qualsiasi carica quale membro di uno qualsiasi degli organi legislativi, degli organi che esercitano il potere esecutivo e degli organi di indirizzo politico-amministrativo a livello sovranazionale, nazionale e degli enti territoriali ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, i ministri o sottosegretari di Stato. Tale ineleggibilità si estende per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dagli incarichi di cui alla presente lettera;

m) coloro che ricoprono qualunque carica dirigenziale nei partiti e nei movimenti politici. Tale ineleggibilità si estende per i ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica dirigenziale nei predetti partiti o movimenti politici;

n) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria salvo che non siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data di cessazione dell'incarico.

3. Le cause di ineleggibilità di cui al presente articolo che sopravvengano nel corso del mandato determinano la decadenza dall'incarico ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Articolo 32

Incompatibilità

La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile con:
a) la carica ricoperta in un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente della Fondazione;
b) la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite o partecipate dalla Fondazione, nonché lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;
c) altre cariche ricoperte in organi di altre Fondazioni di origine bancaria;
d) l'assunzione o l'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

Sono altresì incompatibili con la carica di membro di un organo della Fondazione:
a) il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso di un componente degli Organi della Fondazione, nonché del Direttore Generale;
b) il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso di un componente uscente degli Organi della Fondazione, nonché del Direttore Generale uscente.

Articolo 33

Verifica dei requisiti di appartenenza

1. Nella loro prima seduta, il Consiglio di Amministrazione, e il Collegio Sindacale verificano, ciascuno per i propri membri, l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente Statuto e assumono i conseguenti provvedimenti. Dell'esito di tali verifiche e dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione al Collegio Sindacale, che ne riferisce all'Autorità di Vigilanza.
2. Ciascun componente degli organi della Fondazione è tenuto a dare immediata comunicazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità che lo riguardino al Presidente dell'organo di appartenenza nonché al Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica le cause che lo riguardano agli altri Sindaci.
3. Le procedure per la dichiarazione di decadenza e di sospensione sono disciplinate da apposito regolamento interno adottato dal Consiglio di Indirizzo. Nello svolgimento di tali procedure deve essere garantita la difesa dell'interessato.

Articolo 34

Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché

astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria dei programmi e delle altre delibere della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 35

Proroga degli organi

Il Consiglio di Indirizzo, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, in regime di prorogatio, fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, comma 3.

Articolo 36

Computo dei mandati

1. Le cariche dei componenti degli organi della Fondazione non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Ai fini del computo dei mandati consecutivi di cui al presente comma, si tiene conto del mandato espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, diverse da quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
2. I componenti degli organi della Fondazione che hanno svolto due mandati consecutivi possono essere nuovamente nominati negli organi della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo di almeno tre anni dalla data di cessazione della carica precedente.

Articolo 37

Compensi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi della Fondazione sono proporzionati all'effettivo impegno a carico dei componenti stessi nell'ambito dello svolgimento del loro incarico, in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, così come stabilito dall'articolo 9 del Protocollo d'Intesa.
3. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spettano, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio medesimo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spettano, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia per la partecipazione alle riunio-

ni, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio Sindacale per i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 38

Designazioni nella società bancaria conferitaria

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 39

Rapporti collaborazione

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D. Lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, la Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato.
3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio Consiglio di Indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
4. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Eventuali rapporti di collaborazione, in essere alla data di cessazione del secondo mandato consecutivo negli Organi della Fondazione, decadono contestualmente alla cessazione dello stesso.

Articolo 40

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D. Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma, abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato;
c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

Eventuali mandati, in essere alla data di cessazione del secondo mandato consecutivo negli Organi della Fondazione, decadono contestualmente alla cessazione dello stesso.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 153 del 1999:
a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma, non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
e) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

Eventuali incarichi, in essere alla data di cessazione del secondo mandato consecutivo negli Organi della Fondazione, decadono contestualmente alla cessazione dello stesso.

Titolo III

Bilanci e controlli

Articolo 41

Bilanci

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone una proposta di bilancio preventivo, che deve essere approvata dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di ottobre.
3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta del bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso, con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti e, in particolare, al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale e alla Società di revisione. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli e sono altresì fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura per gli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali.
5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e a quella della Società di revisione, al Consiglio di Indirizzo.
6. Nella relazione sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
7. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei quindici giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.
8. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva l'aggiornamento annuale del documento programmatico previsionale pluriennale e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza nei quindici giorni successivi all'approvazione.
9. La Fondazione è tenuta ad adottare i libri e le scritture contabili di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 153/99.

Articolo 42

Società di revisione

1. Il Consiglio di Indirizzo affida il controllo contabile della Fondazione ad una società iscritta al registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. del 27/6/2010 n. 39. Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo spettante alla Società di revisione.
2. L'incarico dura per tre esercizi e può essere rinnovato.
3. La Società di revisione verifica:

a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili;
b) che il bilancio di esercizio e le scritture contabili siano conformi alle norme che li disciplinano e che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 43

Relazione annuale sull'attività della Fondazione

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo, tenuto conto di quanto riferito dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio Sindacale e dei riscontri della Società di revisione, rende pubblica una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla Fondazione e sulla situazione patrimoniale della stessa.
2. Alla relazione sono allegati:
   a) l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione e dagli enti di cui essa si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni;
   b) le revisioni predisposte dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione;
   c) i bilanci preventivo e consuntivo;
   d) l'elenco degli enti e delle società di cui la Fondazione o gli enti di cui si avvale per lo svolgimento delle attività istituzionali detengono quote di capitale e di quelli in cui gli stessi hanno diritto alla nomina di uno o più amministratori, con l'indicazione della quota detenuta nonché del controvalore della stessa.
3. Copia della relazione è tempestivamente inviata all'Autorità di Vigilanza a cura del Presidente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 44

Devoluzione dei beni

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con le procedure previste dalle disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Il presente Statuto verrà depositato presso il Registro delle Persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Spezia e pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Articolo 46

Norme transitorie

1. Le modifiche dell'art. 12 del presente Statuto, concernenti la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo si applicano al mandato in corso, che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. La modifica dell'art. 12 del presente Statuto, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
3. La modifica degli art. 20 e 25 del presente Statuto, concernente rispettivamente la durata del mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale, diventerà operativa a partire dal mandato successivo a quello in corso.
4. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui ai nuovi articoli 39 e 40 dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

Approvato con provvedimento n. 307405 in data 10 novembre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Modificato con provvedimento n. 63916 in data 2 agosto 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Sezione IV

Modificato con provvedimento n. 51191 in data 27 maggio 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione IV

Modificato con provvedimento n. 28755 in data 4 aprile 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione IV

Modificato con provvedimento n. 46863 in data 7 giugno 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione IV

Modificato con provvedimento n. 45820 in data 16 maggio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione V

Modificato con provvedimento n. 0069540 in data 11 agosto 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro - Direzione IV

Modificato con provvedimento n. 0048618 in data 14 ottobre 2026 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Economia - Direzione I

www.fondazionecarispezia.it